Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 234

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 ottobre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Ricompense al valor militare.

*Regio decreto 29 luglio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1937-XV Guerra, registro n. 33, foglio n. 302.*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare, per operazioni guerresche compiute in Africa Orientale Italiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

*Arrigoni Sante* di Ambrogio e fu Canepa Cristina, da Nebbiola, capomanipolo 3° battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Durante aspro ed accanito combattimento, caduto ferito il suo comandante di compagnia, assumeva il comando del reparto. Ferito gravemente a sua volta, continuava a tenere il comando stesso, lasciando il suo posto soltanto a combattimento ultimato. — Cacciamò, 22 gennaio 1936-XIV.

*Barani Savino* di Palmiro e di Lessi Dusola, da Piombino (Livorno), caposquadra 135ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Soverchiato da numerose forze nemiche, animatore instancabile, conduceva con perizia ed ardimento i propri uomini. Circondato, si slanciava pel primo attaccando alla baionetta ed infliggendo gravi perdite, finchè trovava gloriosa morte sul campo. Mirabile esempio di calma e di coraggio. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Brolis Antonio* di Giuseppe e fu Merli Caterina, da Verdelle (Bergamo), capomanipolo 114ª legione CC. NN. — Comandante di plotone, si distingueva in combattimento per capacità e valore. Per due volte guidava all'assalto il suo reparto, mantenendosi poi saldamente sulla posizione raggiunta. Ricevuto l'ordine di ripiegare, circondato dal nemico, perchè attardatosi con alcuni uomini per raccogliere un ferito, si liberava a colpi di bombe, riuscendo a riportare il ferito entro le linee. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Donati Giacomo* fu Luigi e di Bortoli Domenica, da Lumezzane (Brescia), camicia nera 180ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si esponeva ripetutamente ed avanzava per il primo, con valore e sprezzo del pericolo, contro il nemico. Mentre da posizione esposta e battuta dal fuoco avversario indicava, in piedi, ai compagni gli appostamenti avversari, dando nobile esempio di coraggio e combattività, rimaneva mortalmente ferito. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Lanini Giuseppe* fu Amedeo e di Vatti Teresa, da Monlieri (Pisa), camicia nera 135ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Esempio fulgido di animatore, trascinava i propri compagni per evitare la cattura di un'arma leggera, finchè cadeva gravemente ferito da pallottola dum dum. Rifiutava qualsiasi soccorso ed incitava i compagni a salvare l'arma, dando magnifico esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Spirava dopo alcune ore. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Montanari Alfideo* di Pietro e fu Altimani Giovata, da Campaioli (Reggio Emilia), camicia nera 135ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Soverchiato da numerose forze nemiche, si slanciava sugli avversari venendo a tragica lotta corpo a corpo e dopo meravigliosa resistenza trovava gloriosa morte sul campo. Esempio di calma e sereno sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Pala Giulio* fu Antonio e di Armandi Caterina, da Caravaggio (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Tiratore di arma leggera, con sprezzo del pericolo, si portava con due porta-munizioni in una posizione avanzata da dove controbatteva, con raffiche aggiustate ed efficaci, mitragliatrici avversarie. Sebbene il suo reparto avesse ricevuto ordine di ripiegare, si tratteneva per oltre un'ora sulla posizione, contribuendo con la sua efficace azione di fuoco a ritardare l'avanzata nemica, finchè rimaneva gravemente ferito. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Simoni Giuseppe* di Serafino, da Cecina (Livorno), capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Comandante di plotone della compagnia d'avanguardia, con perizia ed intelligenza, sotto intenso fuoco nemico, raggiungeva l'obiettivo assegnatogli. Contrattaccato da numerose forze avversarie, caduto ferito, rifiutava qualsiasi soccorso e con l'esempio e con la parola resisteva sul posto, riuscendo a sconfiggere il nemico. Magnifico esempio di animatore e di sovrano sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

*Carro Gino* di Oreste e di Manfredini Margherita, da Lerici (La Spezia), caposquadra 135ª legione CC. NN. — Comandante di squadra, durante l'attacco, benchè ferito al petto, anzichè accettare le cure dei camerati, continuava a tenere il suo posto, malgrado anche le insistenze dei suoi superiori. Esempio di ardimento, fermezza e sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Cioni Mario* fu Cesare e di Ranzi Gemma, da Livorno, camicia nera 135ª legione CC. NN. — Si slanciava per primo contro numerosi avversari. Ferito, rifiutava ogni soccorso, continuando a combattere ed a incitare con l'esempio e con la parola i propri camerati, dando magnifica prova di coraggio e di forte attaccamento al proprio dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Dalle Mura Renzo* di Silvestro e di Bini Giulia, da Pisa, capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Incaricato delle funzioni di aiutante maggiore in 2ª, volontariamente si poneva a capo di un gruppo CC. NN. portandosi rapidamente in prima linea e partecipando alla scalata dell'Amba, sotto intenso e violento fuoco di fucileria e di artiglieria. Cadeva ferito alla sommità dell'Amba, inneggiando al Re e al Duce. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

*Frullo Severino* di Mario e di Gaeta Maria, da Lentini (Siracusa), camicia nera 135ª legione CC. NN. — Slanciavasi tra i primi contro un forte nucleo nemico che tentava impadronirsi di un'arma leggera rimasta abbandonata in seguito alla morte del capo arma. Caduto ferito, continuava a sparare incitando, con l'esempio e con la voce, i compagni. Esempio di coraggio e sereno sprezzo del pericolo e di forte attaccamento al proprio dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Ghilardi Alfredo* fu Francesco e di Ghelardi Emilia, da Coreglia (Lucca), camicia nera 135ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Esempio mirabile di calma e sereno sprezzo del pericolo, incitava con gli atti e con le parole i propri compagni, e si slanciava per primo attaccando alla baionetta un forte nucleo nemico, finchè trovava gloriosa morte sul campo. Magnifica tempra di soldato. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Liberati Liberato* fu Giovanni e di Bambini Eva, da Siena, camicia nera 135ª legione CC NN. — Portaordini instancabile e coraggioso, in terreno scoperto e fortemente battuto, assolse con celerità ed ardimento il proprio compito, recapitando ordini urgenti, finchè cadeva colpito da due pallottole nemiche. Mirabile esempio per calma e sovrano sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Melani Piero* di Niccolò e di Vanni Caterina, da Volterra (Pisa), camicia nera scelta 135ª legione CC. NN. — Capo portaferiti della compagnia d'avanguardia, sotto intenso fuoco di fucileria, slanciavasi in soccorso di un camerata caduto ferito ed incurante del pericolo ne iniziava il trasporto verso il posto di medicazione, finchè veniva anche egli colpito. Mirabile esempio di coraggio, di abnegazione e di nobile altruismo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Pescali Aldo* fu Angelo e di Tomaselli Virginia, da Treviglio (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Portaordini, durante aspro combattimento, si prodigava infaticabilmente, ripetute volte, attraversando zone battute dal fuoco avversario. Visto un compagno ferito, fuori delle linee, si slanciava a raccoglierlo, noncurante del fuoco avversario, e riusciva nell'intento, evitando che cadesse in mano al nemico. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Rocchetti Giuseppe* di Giacomo e di Nessi Rosa, da Bergamo, camicia nera 114ª legione CC. NN. — Durante un combattimento per la conquista di aspra posizione montana, era di costante esempio per calma, coraggio e sprezzo del pericolo. Raccoglieva ritardatari incitandoli ed animandoli li conduceva sulle linee. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Rodolfi Giacomo* di Angelo e di Nessa Margherita, da Ghisalba (Bergamo), camicia nera 114ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — Cadeva colpito a morte, vittima della propria audace abnegazione, nel generoso tentativo di riportare entro le linee un camerata ferito. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Rotelli Antonio* di Giuseppe e di Carminiati Alfonsina, da Berceto (Parma), camicia nera 135ª legione CC. NN. — Con slancio magnifico impediva che un nucleo nemico si impossessasse di una mitragliatrice leggera rimasta abbandonata in seguito a morte del mitragliere. Ferito, continuava tenacemente a combattere fino al termine dell'azione, rifiutando qualsiasi soccorso. Esempio magnifico di coraggio, sovrano sprezzo del pericolo e forte attaccamento al dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Sassarini Livio* di Romano e di Sassarini Margherita, da Framura (La Spezia), camicia nera 135ª legione CC. NN. (*alla memoria*). — In combattimento fu di esempio costante di ardimento. Colpito alla fronte, prima di far dono della giovane vita alla Patria, pronunciava parole d'incoraggiamento e di incitamento ai propri camerati. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Silvestrelli Lorenzo* di Vincenzo e di Cancellotti Filomena, da Gubbio (Perugia), camicia nera 135ª legione CC. NN. — Magnifico animatore dei propri compagni, fu ardito tra gli arditi. Ferito rifiutava qualsiasi soccorso, continuando a combattere con tenacia e

sovrano sprezzo del pericolo. Fulgido esempio di coraggio e di forte attaccamento al proprio dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

*Arrigoni Alfredo* fu Filippo e di Perini Florida, da Chianni (Pisa), caposquadra 135ª legione CC. NN. — Comandante di squadra mitragliatrici A. P., con energica intelligente azione di comando e cosciente noncuranza del pericolo, guidava la propria squadra in efficaci azioni di movimento e di fuoco, raggiungendo tra i primi, con la squadra stessa, la cima dell'Amba. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

*Avitabile Giuseppe* di Sebastiano e di Ruda Nicolosa, da Tiesi (Sassari), capomanipolo medico 135ª legione CC. NN. — Sotto intenso fuoco di fucileria nemica, raccoglieva numerosi feriti, provvedendo alle prime medicazioni. Mentre alcuni elementi nemici infiltratisi tentavano l'aggiramento del posto di medicazione, incurante del pericolo, continuava la propria opera, con calma ed alto senso di altruismo. Magnifico esempio di coraggio e valore personale. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Bacci Evaristo* di Ernesto e di Benvenuta Moltomoli, da Volterra (Pisa), caposquadra 135ª legione CC. NN. — Comandante della squadra comando di una compagnia mitraglieri A. P., si prodigava con zelo ed ardimento nel disimpegno delle proprie mansioni, offrendosi più volte volontario per recare ordini e viveri ai reparti impegnati in azione, attraverso terreno scoperto e battuto dal fuoco avversario. Esempio di elevato sentimento del dovere e di cosciente sprezzo del pericolo. — Amba Aradam, 15 febbraio 1937-XIV.

*Barbetti Alberto* fu Vittorio e di Benilde Sturbini, da Capena (Roma), vice caposquadra 215ª legione CC. NN. — In combattimento, si prodigava, con sprezzo del pericolo e senso del dovere, nel recapitare ordini; percorreva più volte la linea di fuoco, incitando i compagni e sventolando di fronte al nemico la fiamma del battaglione a lui affidata. — Taga Taga, 12 febbraio 1936-XIV.

*Barzaghi Armando* di Giovanni e di Bergigia Elvezia, da Mariano Comense (Como), camicia nera scelta 2° battaglione M. P. — Partecipava ad aspro combattimento con serenità e sprezzo del pericolo, dopo avere ascesa un'aspra e difficile amba, scalandone con le corde le ripide pareti, sotto intenso fuoco nemico. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Bazzoni Andrea* di Battista e di Maria Morandini, da Cerveno (Brescia), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Nel corso di un combattimento, presente sempre ove più intensa era la lotta, concorreva a respingere gli attacchi nemici con fuoco calmo e preciso. Incurante del pericolo, più volte si esponeva per il lancio di bombe a mano. Combatteva instancabilmente per dodici ore, dando esempio di coraggio e di calma. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Bellerio Pierino* fu Pietro e di Sassone Ernesta, da Frassinello (Alessandria), camicia nera 104ª legione CC. NN. — Porta arma, alle indicazioni del proprio ufficiale, si appostò per primo su una posizione delicata e molto importante ed aprì immediatamente il fuoco sull'avversario, facilitando al suo ufficiale il compito di appostare gli uomini del plotone. Per mezz'ora circa, con fuoco continuo, noncurante del pericolo, tenne a bada il nemico infliggendogli perdite considerevoli e dimostrando calma e coraggio poco comuni. — Amba Aradam, 12 febbraio 1936-XIV.

*Bello Francesco* fu Francesco e di Avanzini Anna, da Portovenere (La Spezia), centurione 135ª legione CC. NN. — Comandante di una compagnia di riserva, durante l'azione assolveva con slancio ed intelligenza il delicato compito affidatogli dal comandante della legione, di agire sul fianco di resistenze nemiche e risaliva d'impeto, incurante del pericolo, la scoscesa parete dell'Amba, gareggiando con le nostre avanguardie, tanto da raggiungere con i primissimi la cima del monte. Bell'esempio di cosciente sprezzo del pericolo. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

*Belloni Menotti* di Italo e di Mesti Elisa, da Tresana (Massa), centurione 135ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia portava con decisione ed accortezza il proprio reparto all'attacco di munitissime posizioni nemiche, dimostrando coraggio, fermezza ed ottime qualità di comandante. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

*Bernardini Raffaele* di Oddo e di Ciancarmela Elisa, da Gubbio (Perugia), capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Animatore instancabile, seppe con ardimento trascinare i propri dipendenti contro un forte nucleo nemico, attaccandolo con perizia e decisione, infliggendogli gravi perdite. Mirabile esempio di calma, di coraggio e sereno sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Bianchi Ernesto* di Giuseppe e fu Landini Giuseppina da Fivizzano (Massa Carrara), camicia nera 135ª legione CC. NN. — Attivo ed intelligente porta ordini, in tutte le azioni si prodigava con audacia ammirevole nell'esplicazione delle sue mansioni. Esempio a tutti i suoi camerati di somma audacia ed attaccamento al dovere. — Valle del Gabat, 21 gennaio 1936 - Amba Aradam, 15 febbraio 1936 - Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Calzolari Guerrino* fu Vittorio e di Lucchini Cleonice, da San Terenzo (Parma), centurione 104ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia CC. NN., in un'asprissimo combattimento con masse nemiche fortissime di uomini e di mezzi, guidava il proprio reparto con grande perizia e fermezza. Fu in ogni ora esempio ai dipendenti di freddo coraggio e di sprezzo del pericolo. Malgrado i reiterati attacchi nemici avanzanti nel tratto di fronte a lui affidato, manteneva la linea ricacciando l'avversario in vari tentativi di aggiramento. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

*Cantino Giovanni* di Pietro e di Imelda Audrito, da Torino, capomanipolo 104ª legione CC. NN. — Comandante di sezione, per undici ore eseguiva con calma ed abnegazione gli ordini del proprio comandante di batteria. Avuto incarico di portare la sua sezione in un tratto di linea particolarmente delicato ed avanzato, per battere più efficacemente una posizione tenuta dal nemico, eseguiva l'ordine con sangue freddo e sprezzo del pericolo, rimanendo tutto il resto della giornata esposto al tiro avversario. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

*Cellai Amilcare* di Giuseppe e di Agostini Agostina, da Palaia (Pisa), 1° caposquadra 135ª legione CC. NN. — Offertosi di partecipare volontariamente all'azione con un plotone mitraglieri A. P. in avanguardia, era di costante esempio di ardimento e cosciente sprezzo del pericolo. Portava personalmente un'arma in posizione avanzata, attraverso terreno battuto dal fuoco avversario, dirigendone e controllandone il tiro. Con grave e manifesto rischio della vita riusciva a portare frequenti ed utili informazioni al proprio comandante di plotone. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

*Cipollini Ezio* fu Arturo e di Galli Maria, da Massa, capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Durante il combattimento contro formidabili posizioni nemiche, alla testa del proprio plotone, assolveva brillantemente il difficile compito affidatogli e coll'esempio personale trascinava i propri uomini giungendo tra i primissimi sulla sommità dell'Amba. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

*Delpiano don Giovanni Guido* fu Zeffirino e di Borgno Angela, da Roccaverano (Alessandria), centurione cappellano 104ª legione CC. NN. — Cappellano della legione, percorreva, durante tutto il combattimento e continuamente, le linee più battute, rincuorando i combattenti e svolgendo intrepidamente il proprio compito di assistenza ai moribondi ed ai feriti. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

*Duchi Giuseppe* di Orazio e di Ada Del Re, da S. Casciano Val di Pesa (Firenze), camicia nera 192ª legione CC. NN. — Aiuto operatore in una stazione R. T. assegnata ad una compagnia impegnata su di un'amba contro una forte colonna avversaria, assolveva il proprio servizio con serenità e calma esemplare. Preso di mira da fucileria avversaria non lasciava il proprio posto, continuando con calma e serenità nel proprio servizio, dimostrando in tal modo alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 29 febbraio 1936-XIV.

*Echaniz Ettore* di Francesco e di Bonesio Edelia, da Casale Monferrato (Alessandria), capomanipolo 104ª legione CC. NN. — Sottocomandante di batteria, dirigeva per undici ore, sotto violente raffiche di mitragliatrici e di fucileria avversaria, il tiro della linea dei pezzi nelle diverse posizioni occupate durante il corso del combattimento. Chiedeva ed otteneva di seguire una sezione postata in un tratto di linea particolarmente delicata e battuta, prestando efficacemente la sua opera e dimostrando sprezzo del pericolo ed alto spirito di abnegazione. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

*Fascioli Luigi* di Nicola e di Carolina Ghisighieri, da Sale (Alessadria), camicia nera scelta 2° battaglione M. P. — Partecipava ad aspro combattimento con serenità e sprezzo del pericolo, dopo avere ascesa un'aspra amba, scalandone con le corde le ripide pareti, sotto intenso fuoco nemico. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Festa Amadio* di Agostino e di Giacomina Fugazzoli, da Edolo (Brescia), camicia nera 114ª legione CC. NN. — Nel corso di un combattimento, presente ove più intensa era la lotta, concorreva a respingere gli attacchi nemici con fuoco calmo e preciso. Incurante del pericolo, più volte si esponeva per il lancio di bombe a mano. Combatteva instancabilmente per dodici ore, dando esempio di coraggio e di calma. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Fontanelli Cesare* fu Cesare e di Lunardi Rosina, da Castagneto Carducci (Livorno), capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Animatore perfetto, pur soverchiato da numerose forze nemiche, ne arrestava l'impeto, provocandone gravi perdite e volgendole in fuga. Fu esempio mirabile per calma, sommo sprezzo del pericolo e forte attaccamento al dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Gasperi Fabrizio* di Annibale e fu Ristori Isola, da Massa Marittima (Grosseto), camicia nera scelta 135ª legione CC. NN. — Porta ordini di collegamento col comando di battaglione si prodigava nel disimpegno delle proprie mansioni con alto sentimento del dovere, e con cosciente sprezzo del pericolo, incitando anche con parole di fede e di entusiasmo i camerati impegnati nell'azione. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

*Gazzina Attilio* di Ernesto e di Lazzari Elide, da Gradesco (Cremona), camicia nera portaferiti della 2ª sezione di sanità. — Espletava il proprio compito con particolare attività e sprezzo del pericolo, riuscendo a trarre in salvo numerosi feriti, colpiti ove più infieriva la battaglia. — Tembien, 27-29 febbraio 1936-XIV.

*Gazzini Armando* fu Achille e di Elvira Corradini, da Reggio Emilia, camicia nera scelta 2° battaglione M. P. — Partecipava ad aspro combattimento con serenità e sprezzo del pericolo, dopo avere ascesa un'aspra e difficile amba, scalandone con le corte le ripide pareti, sotto intenso fuoco nemico. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Giarrizzo Giuseppe* di Salvatore e di Lo Monaco Angela, da Giardini (Messina), capomanipolo 135° battaglione CC. NN. — Sotto violento fuoco nemico, con grande calma e serenità, si prodigava incessantemente nell'espletamento delle sue delicate mansioni, dando magnifico esempio di spirito di sacrificio. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Guidoni Antonio* di Paolo e di De Benedetti Livia, da Massa, capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Comandante di plotone mitraglieri A. P. in accompagnamento di reparti fucilieri in avanguardia, con saggio ed audace impiego delle proprie armi e cosciente sprezzo del pericolo, efficacemente concorse a neutralizzare centri di resistenza avversari che ostacolavano l'avanzata delle nostre truppe. Esempio di ardimento e di energia. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

*Locatelli Leonardo* fu Celestino e di Romiti Olga, da Livorno, camicia nera scelta 135ª legione CC. NN. — Con alto senso di altruismo correva in aiuto di un compagno che stava per essere sopraffatto e ne metteva fuori combattimento i due avversari. Continuava l'azione con ardimento. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Madrigrano Antonio* di Vincenzo e di Enrichetta Santelli, da Mendicino (Cosenza), capomanipolo medico 128ª legione CC. NN. — Quale dirigente del servizio sanitario della legione, l'organizzò e lo diresse in modo esemplare con non comune ardimento e generosità. — Mareb - Agias - Enda - Tadros - Gunanaguna, 25, 27, 29 febbraio 1936-XIV.

*Maggioni Erminio* fu Davide e di Maddalena Frigerio, da Lecco (Como), vice caposquadra 118ª legione CC. NN. — Chiedeva di partecipare alla occupazione di una importante posizione nemica. Superando difficili ostacoli, e sotto il fuoco nemico, raggiungeva la meta, dando prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Magliardi Rodolfo* da Praolbino (Brescia), vice caposquadra portaferiti della 2ª sezione di sanità. — Espletava il compito di portaferiti con particolare attività e sprezzo del pericolo, riuscendo a trarre in salvo numerosi feriti, ove più infieriva la battaglia. — Tembien, 27, 29 febbraio 1936-XIV.

*Manfredini Giuseppe* fu Ernesto e fu Carpanelli Maria, da Bastia (Perugia), caposquadra 135° battaglione CC. NN. — In combattimento fu costante esempio di tenacia e sprezzo del pericolo ai propri dipendenti. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Mantova Alfredo* fu Vincenzo e di Virginia Formenti, da Dongo (Como), camicia nera 116ª legione CC. NN. — Chiedeva di partecipare alla occupazione di importante posizione nemica. Superando difficili ostacoli e sotto il fuoco nemico raggiungeva la meta, dando prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

*Mariotti Ettore* di Giuseppe e di Pruneschi Arduina, da La Spezia, centurione 135ª legione CC. NN. — Comandante di compagnia, con perizia, intelligenza e valore personale, contrattaccava un forte nucleo nemico, riuscendo in breve a sconfiggerlo e annientarlo. Esempio meraviglioso di calma e di sereno sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Marini don Feliciano* fu Vincenzo e fu Finauri Anna, da Foligno (Spoleto), centurione cappellano 202ª legione CC. NN. — Nell'esercizio della propria missione, in tutto il periodo della campagna, e specialmente durante i combattimenti sostenuti dalla legione, si prodigò incessantemente con vero sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio, dando esemplare prova di calma ed attaccamento al dovere. — Calaminò - Amba Aradam, Tembien, gennaio-marzo 1936-XIV.

*Martini Osvaldo* di Ricciotti e di Inesi Ines, da Livorno, caposquadra 135ª legione CC. NN. — Comandante di squadra, fu magnifico animatore dei propri dipendenti, che guidò con perizia, intelligenza e sovrano sprezzo del pericolo. Slanciavasi per primo su di un'arma rimasta momentaneamente abbandonata per la morte del tiratore e pur fortemente bersagliato riusciva a porla in salvo. Valorosa tempra di combattente. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Mazzocco Angelo* di Egidio e di Collavo Natalia, da Quero (Belluno), camicia nera scelta 192ª legione CC. NN. — Radiotelegrafista assegnato ad una compagnia seriamente impegnata su di un'amba contro numerosa colonna avversaria assolveva il proprio servizio con serenità e calma esemplari. Preso di mira da fucileria avversaria, non lasciava il proprio posto, continuando nella regolare trasmissione e ricezione dei dispacci, dimostrando in tal modo alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 29 febbraio 1936-XIV.

*Migotti Vincenzo* fu Gio. Batta e di Beanzi Irma, da Udine, vice caposquadra 135° battaglione CC. NN. — Si gettava all'inseguimento di un nucleo di armati uccidendone tre. Più tardi si offriva volontariamente con insistenza di entrare in una caverna dalla quale il nemico opponeva tenacissima resistenza. Magnifico esempio di sprezzo del pericolo e di ardimento. — Amba Tzellerè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Morando Spartaco* di Luigi e di Bulgheresi Cedide, da Livorno, camicia nera 135ª legione CC. NN. — Fu sempre presente dove più il nemico pressava, animando con l'esempio e con la sua azione ardimentosa i propri camerati. Fulgido esempio per coraggio e per sovrano sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Mostardini Manfredo* di Cesare e di Marelli Annunziata, da Siena, capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Seppe con ardimento e con intelligenza contrattaccare un forte nucleo nemico, trascinando con l'esempio e con la parola i propri dipendenti ed infliggere gravi perdite all'avversario. Fu esempio magnifico di calma, sereno prezzo del pericolo e di alto attaccamento al proprio dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Paganella Ciro* di Davide e di Michelini Ester, da San Benedetto Po (Mantova), capomanipolo 4° battaglione mitraglieri CC. NN. « 23 Marzo ». — Comandante di plotone mitraglieri, di rinforzo ad una compagnia fucilieri, all'improvviso attacco nemico opponeva il fuoco delle proprie armi, subito postate a difesa. Ferito gravemente, prima di lasciare il reparto, impartiva gli ordini per la continuità dell'azione, incitando i dipendenti alla resistenza. — Taga Taga, 12 febbraio 1936-XIV.

*Pasini Giulio* di Pietro e di Coteia Luigia, da La Spezia, capomanipolo 135 battaglione CC. NN. — Comandante di plotone, sotto violentissimo fuoco avversario, con brillantissima azione riusciva a contenere il nemico che minacciava di avvolgere altro reparto del battaglione, dimostrando calma, serenità e fermezza tali da meritare l'ammirazione di tutto il reparto. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

*Pieroni don Ferdinando* fu Giuseppe, centurione cappellano 135ª legione CC. NN. — Cappellano della 135ª legione CC. NN., durante un combattimento contro nemico insidiosamente appostato, si prodigava con magnifico slancio, nell'adempimento del suo ministero, tutti confortando ed animando con la parola e con l'esempio. Magnifico esempio di virtù cristiane e militari. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Pipeschi Ugo* di Luigi e di Corinna Panevai, da Livorno, capomanipolo 135ª legione CC. NN. — Con slancio ed ardimento, in testa al proprio plotone, guidò con perizia e coraggio i propri dipendenti, contrattaccando un forte nucleo nemico, che tentava sfondare il centro dello schieramento e riuscendo ad infliggergli gravi perdite e a volgerlo in fuga. Animatore instancabile e magnifico esempio di calma e sovrano sprezzo del pericolo. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Piva Ennio* fu Vittorio e di Levi Anna, capomanipolo 215ª legione CC. NN. — Comandante di plotone attaccato di sorpresa da soverchianti forze nemiche, con calma e sprezzo del pericolo, si prodigava lungo la linea del proprio reparto, animando le camicie nere e mantenendo vivo il loro spirito offensivo. — Taga Taga, 12 febbraio 1936-XIV.

*Polverini Aldo* fu Fortunato e fu Ghezzi Luisa, da Montevarchi (Arezzo), centurione 135ª legione CC. NN. — Comandante di una compagnia mitraglieri, eseguiva con slancio gli ordini ricevuti, dimostrando ottime doti di comando ed audacia sotto l'intenso fuoco di fucileria nemica. Concorreva efficacemente alla espugnazione delle minacciose ed importanti posizioni nemiche. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

*Ricci Guido* di Edoardo e di Fregoli Adele, da Lucca, capomanipolo medico 135ª legione CC. NN. — Bersagliato da intenso fuoco

di fucileria nemica, rastrellava numerosi feriti, provvedendo alla prima medicazione. Pur notando che alcuni elementi nemici tentavano infiltrarsi per aggirare il posto di medicazione, continuava, incurante del pericolo la propria opera, con serenità ed alto senso di altruismo. Mirabile esempio di coraggio e di abnegazione. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Rosmino Mario* di Vincenzo e di Barbieri Clementina, da Villadeati (Alessandria), 1° centurione 104ª legione CC. NN. — Quale comandante di compagnia, alla testa del proprio reparto, occupava una importante posizione, sostenendo un fiero combattimento. Malgrado il rabbioso, tenace e sanguinoso accanimento dell'avversario per rioccuparla, seppe mantenerla e resistere contrattaccando e respingendolo con gravi perdite. — Amba Aradam, 12 febbraio 1936-XIV.

*Sanna Giuseppe* di Antonio e di Campus Caterina, da Bonorva (Sassari), camicia nera 115ª legione CC. NN. — In terreno scoperto e fortemente battuto, si prodigò per la raccolta dei numerosi feriti, dando magnifica prova di ardimento, sereno sprezzo del pericolo e forte attaccamento al dovere. — Amba Manuè, 28 febbraio 1936-XIV.

*Sigliano Bartolomeo* di Emilio e di Torchio Luisa, da Monale d'Asti (Asti), centurione 104ª legione CC. NN. — Comandante della compagnia mitraglieri pesanti legionale, durante un durissimo combattimento fu dovunque presente, collocando i propri plotoni, incuorando i combattenti. In un momento delicato prese un'arma e, collocatala in posizione avanzata e rischiosa, fece fuoco efficacissimo sul nemico. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

*Traverso Carlo* di Francesco e fu Bergaglio Elena, da Novi Piemonte (Alessandria), capomanipolo 104ª legione CC. NN. — Comandante di un plotone mitraglieri pesanti, con pronta intuizione interveniva in appoggio ad una compagnia fucilieri duramente impegnata, dirigendo efficacemente l'azione delle proprie armi. Incurante del pericolo, si prodigò per tutta la giornata, intervenendo direttamente nella direzione di una delle sue squadra proprio quando l'avversario, con un disperato attacco, era giunto a pochi metri da essa ed aveva messo fuori combattimento il capo arma e due serventi. In ogni momento, esempio di calma e di coraggio ai propri dipendenti. — Adi Gul Negus, 12 febbraio 1936-XIV.

*Vischi Enrico* di Francesco e di Anghinolfi Opelia, da La Spezia, caposquadra 135ª legione CC. NN. — Comandante di squadra esploratori, assolveva brillantemente il suo compito, dimostrando arditezza, energia e decisione. A stretto contatto col nemico, sottoposto a violento fuoco di fucileria, pervenuto l'ordine di ripiegare, riusciva con calma a sottrarsi alle offese nemiche, riportando incolume la pattuglia da lui comandata. — Amba Aradam, 15 febbraio 1936-XIV.

(3297)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1665.
**Norme per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna bacologica 1937.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica nazionale per il quinquennio 1937-1941;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, che disciplina il mercato dei bozzoli nazionali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare speciali provvidenze per l'incoraggiamento e l'incremento della produzione dei bozzoli bianchi per la campagna 1937;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I bozzoli bianchi prodotti nel Regno nella campagna bacologica 1937, non potranno essere ceduti dagli ammassi collettivi, cui siano stati conferiti per la vendita a termini del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, che disciplina il mercato dei bozzoli nazionali, ad un prezzo minore di L. 7,50 per chilogramma a fresco, o ad un corrispondente prezzo a secco, per partite mercantili di qualità media, salva speciale autorizzazione da chiedersi, caso per caso, all'Ente nazionale serico.

Si intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che danno una resa di un chilogramma di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.

Al suddetto prezzo di L. 7,50 devono essere aggiunti 70 centesimi al chilogramma, a fresco, per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenute, a titolo di rimborso delle spese per queste operazioni e per quelle eventuali di conservazione, nonchè per interessi.

Le vendite a prezzo inferiore a L. 7,50 per chilogramma, non autorizzate dall'Ente nazionale serico, non sono ammesse al trattamento di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Gli ammassi collettivi dei bozzoli sono obbligati a tenere la gestione dei bozzoli bianchi, ad essi conferiti per la vendita, distinta da quella di qualsiasi altra partita di bozzoli.

Art. 3.

Effettuata dai singoli ammassi collettivi la vendita dei bozzoli bianchi, ove il prezzo medio di ricavo dei bozzoli stessi risultasse per ogni ammasso inferiore a quello indicato all'art. 1, l'Ente nazionale serico verserà agli Enti suddetti la differenza fino ad un massimo di L. 0,50 (lire zero e centesimi cinquanta) per chilogramma a fresco.

L'Ente medesimo ha facoltà di compiere gli opportuni controlli per accertare, ove del caso, i prezzi realizzati dagli ammassi per i bozzoli bianchi venduti.

Art. 4.

Alle sete ricavate dai bozzoli bianchi di produzione nazionale del raccolto 1937, vendute all'estero, sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, numero 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica nazionale per il quinquennio 1937-1941.

Art. 5.

I fondi occorrenti per la corresponsione della differenza di cui all'art. 3 saranno inscritti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente nazionale serico con ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 390, foglio 21.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1666.
**Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con le successive sue modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni e aggiunte al detto ordinamento e alle disposizioni che lo modificano e lo integrano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero;

2° ricevere le dichiarazioni di rinunzia ad eredità di cui all'art. 944 del codice civile;

3° firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio, anche in comuni dove risieda il tribunale o il pretore, con obbligo di trasmetterne la nota al tribunale in conformità al disposto dell'art. 24 del Codice medesimo;

4° ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;

5° rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorità presso cui se ne fa uso la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali.

Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell'apposito registro tenuto nella cancelleria della pretura competente. Per il deposito delle dichiarazioni stesse si applica il disposto dell'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi, sono rilasciati dal notaro in originale.

Art. 2.

Gli atti indicati nell'art. 1 devono essere dal notaro annotati nel repertorio con le modalità stabilite nell'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 3.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri interessati, può essere disposto il deposito negli archivi notarili distrettuali degli originali delle convenzioni stipulate nei casi preveduti dalla legge da persone diverse dai notari.

Con le stesse modalità possono essere revocate le autorizzazioni ad esercitare funzioni notarili per determinati atti concesse da leggi speciali a persone diverse dai notari, fatte salve quelle attribuite ai funzionari dello Stato e delle sue Aziende autonome, delle Provincie, dei Comuni e del Governatorato di Roma per gli atti che interessano le rispettive Amministrazioni.

In relazione a tali revoche con gli stessi decreti possono essere stabilite riduzioni degli onorari e dei diritti notarili.

Art. 4.

Ove, in seguito a modificazione della circoscrizione notarile o della tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il numero dei posti notarili assegnati a un distretto si riduca a meno di 15, ha luogo la riunione ad altro distretto ai sensi dell'art. 3 della stessa legge; e ove la riduzione avvenga in più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello, questi possono essere riuniti tra loro in unico distretto con decreto Reale che ne determinerà il capoluogo.

Art. 5.

Ove concorrano speciali circostanze la sede dell'archivio notarile distrettuale può essere stabilita con decreto Reale, in un Comune del distretto diverso da quello nel quale ha sede il Consiglio notarile.

Nelle circostanze e con le modalità sopra indicate l'archivio notarile sussidiario, fino a che non ne sia possibile la riunione al rispettivo archivio distrettuale, può essere trasferito in altro Comune del distretto notarile.

Art. 6.

Nel caso di ricostituzione di un archivio notarile distrettuale, l'Archivio notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli, purchè la circoscrizione del distretto per il quale l'Archivio ricostituito è competente sia la stessa che al tempo della soppressione.

Se invece la circoscrizione sia diversa, il versamento può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, che indicherà quali atti dovranno esserne oggetto.

Uguale facoltà spetta al Ministro per gli atti ricevuti dopo la data della soppressione e versati agli archivi competenti dai notari venuti a cessare nelle sedi del distretto poi ricostituito.

Art. 7.

I versamenti previsti nell'articolo precedente possono essere disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia anche nel caso di ricostituzione di un distretto soppresso e di riunione dello stesso ad altro distretto.

I versamenti sono, in tal caso, eseguiti nell'archivio notarile competente per questo ultimo distretto.

Art. 8.

I Comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono con Regio decreto, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere aggregati, a detto effetto, ad altro vicino Comune sede di notaro. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato.

I pareri anzidetti non sono necessari quando i provvedimenti abbiano luogo contemporaneamente a modificazioni della tabella ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, numero 89.

Nel caso di aggregazione, al notaro della sede, o ad uno dei notari se ve ne siano assegnati più, sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile.

Se un comune sede notarile abbia frazioni non provviste di notaro, si può, per ciascuna frazione, con provvedimento del presidente della Corte d'appello e nei modi indicati nel capoverso precedente, fare obbligo al notaro o ad uno dei notari del Comune di prestarvi assistenza.

In questi casi agli effetti dell'art. 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, si considera che il notaro abbia il proprio studio nel Comune o nella frazione di Comune in cui deve prestare assistenza per gli atti ivi compiuti nel periodo di assistenza, ed anche per gli atti compiuti al di fuori di questo periodo se il notaro ha ivi la propria residenza.

Art. 9.

Il provvedimento del presidente della Corte d'appello di cui agli art. 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 8 del presente decreto, può essere in ogni tempo modificato, sentito il Consiglio notarile, per motivi di pubblico servizio dallo stesso presidente o dal Ministro per la grazia e giustizia.

In ogni caso i giorni di assistenza non possono essere fissati in numero minore di due per settimana per la sede assegnata e di uno per ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune di cui all'art. 8.

I giorni di assistenza non possono essere immediatamente consecutivi gli uni agli altri quando siano fissati nel numero minimo di cui al comma precedente.

Art. 10.

I notari in esercizio i quali, a seguito di modificazione della tabella ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, occupino posti soppressi sono iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui appartengono fino a quando non conseguano il trasloco.

Se una sede notarile comprende più posti, alcuni o uno dei quali vengano soppressi, il provvedimento di soppressione va applicato a tutti gli effetti a cominciare dal notaro che abbia minore durata di esercizio nella sede medesima; e a parità di tale durata a cominciare dal notaro che abbia dalla nomina minore anzianità di esercizio effettivo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai notari che occupano posti soppressi secondo la tabella approvata con R. decreto 26 aprile 1914, n. 421, e modificata con R. decreto 9 luglio 1926, n. 1268.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a notaro è necessaria, con gli altri requisiti, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 12.

Agli articoli 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 5 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e 2 della legge 24 marzo 1932, n. 241, è sostituito il seguente:

Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale, morale e politica e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneità o di abilitazione al notariato, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, dei titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 1° luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli articoli 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinità col notariato. Si tiene conto altresì del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e nelle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, delle ferite per la causa nazionale o della partecipazione alla Marcia su Roma purchè risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al Partito Nazionale Fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte d'appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.

Nella scelta è in facoltà del Ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se abbiano diritti di preferenza a termini degli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 10.

Art. 13.

Fermi i diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella preveduta nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro, per la scelta, ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito dell'appartenenza al distretto della Corte d'appello menzionato nell'articolo precedente.

Art. 14.

Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità o di qualunque altro mezzo non confacente al prestigio e al decoro della classe notarile; è altresì vietato al notaro di recarsi abitualmente a compiere atti in altra sede notarile nei giorni di mercato, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora.

Al notaro che contravviene alle disposizioni di questo articolo si applicano le pene di cui al citato art. 147.

Art. 15.

Gli onorari proporzionali previsti nell'art. 6 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive

sue modificazioni, non possono superare il massimo di lire cinquemila. Allo stesso si applicano le riduzioni di cui nell'ultimo comma dello stesso art. 6 e nel successivo art. 7.

Per le operazioni indicate nel 2° e nel 3° capoverso dell'art. 21 della detta tariffa, e successive modificazioni, l'onorario dovuto al notaro non può in alcun caso superare le lire quattromila.

Art. 16.

Per i contratti di liberazione di una parte dei beni immobili ipotecati l'onorario spettante al notaro si commisura sul corrispettivo convenuto. Se questo manca l'onorario è di L. 25.

Art. 17.

L'onorario per ogni copia esecutiva di cui nel primo comma dell'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è sempre il quinto dell'onorario stabilito per l'originale e non può essere mai maggiore di L. 400.

Art. 18.

Al notaro è dovuto:

a) per gli atti di cui all'art. 1, nn. 1, 2 e 5, l'onorario fisso stabilito per gli atti di valore indeterminabile nell'art. 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni;

b) per gli atti di cui all'art. 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'art. 13 della stessa tariffa, e sue modificazioni;

c) per gli atti di cui all'art. 1, n. 3, l'onorario fisso di L. 10 per ciascun libro.

Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge 18 dicembre 1927 n. 2384, è dovuto, per gli atti indicati alla lettera c), nella misura di L. 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio è stabilita in lire una.

Art. 19.

I notari hanno l'obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla Cassa nazionale del notariato a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Art. 20.

Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla Cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a registrazione, compresi quelli di ultima volontà prima della loro pubblicazione, agli archivi notarili distrettuali, ai quali i notari ne trasmettono l'importo ogni mese contemporaneamente all'adempimento degli altri obblighi stabiliti a loro carico nell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Nel caso preveduto dal comma precedente le penalità stabilite nell'art. 7 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, sono applicate e riscosse dai capi degli archivi notarili.

Per la riscossione dei contributi e delle penalità si applica il disposto dell'art. 111 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 21.

Le somme riscosse dagli archivi notarili per conto della Cassa nazionale del notariato, prelevato l'aggio del 2 %, sono a cura dei capi degli archivi stessi versate, nei termini e con le sanzioni di cui all'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 970, al conto corrente postale intestato alla Cassa medesima.

Art. 22.

Il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 8 e 9 del presente decreto, è punito disciplinarmente con l'ammenda da L. 200 a L. 1000. In caso di recidiva è punito con la sospensione da uno a sei mesi, e in caso di ulteriore recidiva è punito con la destituzione.

Il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 3 e 19 è punito con l'ammenda da L. 5 a L. 50.

Art. 23.

L'aumento di punti concesso con l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o più concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, è ridotto a due punti per ciascuna delle idoneità conseguite.

I concorrenti ai quali è applicato l'aumento anzidetto hanno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetta ad essi in confronto di altri concorrenti.

Art. 24.

Il terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

E' in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaro vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notari in esercizio.

Art. 25.

Quando in una sede notarile, in seguito a modificazione della tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, siano aumentati più posti, il Ministero per la grazia e giustizia provvede, nel periodo di sei mesi successivi alla pubblicazione della nuova tabella, a mettere i detti posti a concorso.

Tale concorso può essere fatto anche separatamente per ciascuno dei posti.

Art. 26.

Con Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

Art. 27.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con questo incompatibili.

Art. 28.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 390, foglio 23.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937-XV, n. 1667.

**Concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per gli incidenti di volo verificatisi in Africa Orientale durante le operazioni militari dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, recante aggiunte e modifiche alle norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico previste dai Regi decreti-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1345, e 13 febbraio 1927-V, n. 285, convertiti, rispettivamente, nella legge 5 agosto 1927-V, n. 1835, e, con varianti, nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2431;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico anche per gli incidenti di volo verificatisi durante le operazioni militari, in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Spetta l'indennizzo privilegiato aeronautico, con le modalità stabilite dall'art. 10 della legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, per gli incidenti di volo avvenuti, in Africa Orientale, durante le operazioni militari svoltesi nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 390, *foglio* 13. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1937-XV, n. 1668.

**Provvedimenti per le ferrovie concesse ed altri pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1936 è abolita ogni partecipazione dello Stato ai prodotti lordi e netti delle ferrovie pubbliche, delle tramvie estraurbane e delle funicolari terrestri ed aeree concesse all'industria privata.

In caso di riconosciuta necessità il Governo è autorizzato ad accordare l'abbuono totale o parziale delle quote di partecipazione dello Stato ai prodotti lordi e netti maturatesi anteriormente alla data anzidetta.

Art. 2.

Su richiesta del concessionario il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) di concerto col Ministero delle finanze, può in ogni tempo procedere alla revisione, anche con effetto retroattivo, delle quote annue per il rinnovo degli impianti e dei materiali in rapporto alle condizioni di esercizio della ferrovia.

In base ai risultati della revisione, il Ministero può anche accordare al concessionario l'esonero dall'obbligo di accantonamento dei fondi:

*a*) per il periodo di tempo che di volta in volta risulti necessario al normale funzionamento della linea;

*b*) per il residuo periodo della concessione quando l'ammontare degli accantonamenti eseguiti risulti adeguato a tutte le prevedibili esigenze a venire.

Art. 3.

In caso di riconosciuta necessità il Governo, con le garenzie, modalità e condizioni da stabilirsi caso per caso, può mettere a disposizione del concessionario di una ferrovia pubblica per operazioni finanziarie, sulla quota di sovvenzione attribuita all'esercizio, la parte riferibile al materiale rotabile, il quale in tal caso, per un corrispondente valore, passa senz'altro in proprietà dello Stato.

In via eccezionale il precedente comma può essere applicato anche per l'acquisto di nuovo materiale rotabile in conseguenza di trasformazione dei sistemi di trazione, ma in tal caso la disponibilità per operazioni finanziarie è limitata alle sole quote di sovvenzione che vengono a scadere entro il periodo di utilizzabilità di tale materiale.

Art. 4.

La tassa erariale nella misura fissata per i trasporti merci a piccola velocità è applicata a tutte le categorie di trasporti eseguiti su quelle ferrovie le quali, pur avendo attuato, a giudizio insindacabile del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) e del Ministero delle finanze, tutte le possibili riduzioni e semplificazioni di servizi e tutte le possibili economie in ogni categoria di spese, chiudano in disavanzo il proprio conto annuale di puro esercizio.

Art. 5.

Per l'applicazione delle norme contenute nel presente decreto, nel R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, nel R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624, e nel R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2097, convertito nella legge

28 maggio 1936, n. 1260, è di esclusiva competenza della Commissione istituita con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, dar parere:

a) sulle domande per l'abbuono totale o parziale delle quote di partecipazione dello Stato ai prodotti lordi e netti maturatesi anteriormente al 1° gennaio 1936;

b) sulla riduzione e sull'esonero temporaneo o definitivo dall'obbligo di accantonamento dei fondi di rinnovo dei materiali;

c) sulla disponibilità delle sovvenzioni di esercizio verso il corrispettivo del materiale rotabile;

d) sulla concessione di sussidi integrativi di esercizio;

e) sulla riforma dei piani finanziari a seguito di riduzione, semplificazione e trasformazione di servizi;

f) sul riconoscimento delle condizioni cui è subordinata l'applicazione del precedente art. 4.

Art. 6.

Ferma restando l'autorizzazione data al Governo con l'art. 38 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, di ridurre in nuovo testo unico tutte le disposizioni in vigore per i servizi pubblici di trasporto terrestri e di navigazione interna, concessi all'industria privata, il Governo avrà altresì facoltà di aggiornare e completare le disposizioni stesse, anche in rapporto alla misura e all'estensione delle relative sanzioni.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 390, foglio 14.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1937-XV, n. 1669.
**Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 26 maggio 1932-X, n. 627, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare provvedimenti intesi alla risoluzione del problema alberghiero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la cultura popolare, per le corporazioni e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono stabiliti i contributi seguenti a favore di coloro che intendano costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare o migliorare alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico:

1° sino al 25 per cento del capitale effettivamente impiegato e comprendente il valore del terreno, della costruzione, degli impianti, dell'arredamento, ampliamenti ed attrezzature per le quali non siano concessi i mutui di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561. Il contributo potrà essere elevato sino al 35 per cento per attrezzature od impianti di particolare interesse turistico;

2° del 2,50 per cento per venticinque anni per le aziende che abbiano ottenuto i mutui di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, e per la parte mutuata, mentre per la parte non mutuata valgono le disposizioni del n. 1 del presente articolo;

3° sino al 2,50 per cento per venticinque anni sul capitale impiegato nella costruzione quando si tratti di stabili costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto da privati che per la durata di venticinque anni cedano in affitto per uso alberghiero gli stabili stessi, come concorso nel pagamento dell'affitto.

Il contributo potrà essere elevato al 3,50 per cento nel caso che lo stabile da cedersi in affitto sia costruito da un ente parastatale o di diritto pubblico dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Dei contributi di cui sopra potranno godere soltanto le opere ed attrezzature che siano ultimate ed in funzione entro il 1941.

Art. 2.

Chiunque intenda usufruire dei contributi di cui all'articolo precedente dovrà presentare, entro il 30 giugno 1938, domanda al Ministero per la cultura popolare per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo, che dovrà corredare la domanda stessa del proprio parere.

Art. 3.

Le domande dovranno contenere l'indicazione precisa della località prescelta, e la descrizione dello stabile da costruirsi od ampliarsi. Inoltre dovrà essere allegato il progetto tecnico, il progetto dell'arredamento, il particolareggiato preventivo del costo di tutte le opere ed il relativo piano finanziario, che terrà conto anche dei possibili realizzi.

Art. 4.

Nel caso che il richiedente il contributo intenda contemporaneamente usufruire dei mutui di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, dovrà, oltre i documenti sopra elencati, presentare copia della domanda inoltrata all'Istituto mutuante per ottenere la concessione del prestito.

Art. 5.

Il Ministero della cultura popolare trasmetterà con le proprie osservazioni le domande al « Comitato per i contributi turistici » di cui all'art. 18 del presente decreto. Detto Comitato si pronuncierà sulla concessione del contributo.

Art. 6.

Per le domande con le quali oltre il contributo si richieda il mutuo, il « Comitato per i contributi turistici » farà conoscere all'Istituto mutuante il proprio parere sull'oppor-

tunità che la progettata nuova costruzione od ampliamento sia effettuata.

Art. 7.

Le deliberazioni del « Comitato per i contributi turistici » debbono essere approvate, con provvedimento definitivo, dal Ministro per la cultura popolare e saranno trasmesse all'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.) per l'erogazione dei contributi.

Art. 8.

Nel caso che siano stati contemporaneamente richiesti il contributo di cui all'art. 1 ed il mutuo di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, la deliberazione del « Comitato per i contributi turistici », sarà nulla ove dall'Istituto mutuante non sia concesso il richiesto prestito.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare saranno effettuati a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche gli stanziamenti necessari per gli scopi di cui all'art. 1 a datare dall'esercizio 1937-38 sino all'esercizio 1961-62.

Tali stanziamenti saranno distribuiti in maniera che non si superi l'onere complessivo venticinquennale di venti milioni annui.

Art. 10.

L'Ente nazionale per le industrie turistiche è autorizzato a scontare i contributi concessi sugli stanziamenti di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

Il Ministero della cultura popolare è autorizzato a richiedere agli Uffici provinciali del Genio civile i collaudi occorrenti al fine di accertare la corrispondenza del progetto e dei preventivi presentati con le opere eseguite, innanzi di predisporre il pagamento del contributo e gli accertamenti sullo stato dei lavori per le eventuali anticipazioni.

Art. 12.

I contributi restano definitivamente assegnati con l'approvazione, da parte del Ministero della cultura popolare, della deliberazione del « Comitato per i contributi turistici ».

Art. 13.

I contributi di cui all'art. 1, n. 1, decorrono dal collaudo.

Su proposta del « Comitato per i contributi turistici », il Ministero della cultura popolare potrà ordinare all'Ente nazionale per le industrie turistiche un anticipo proporzionato all'entità delle opere eseguite in base a riferimento degli Uffici provinciali del Genio civile.

Art. 14.

I contributi di cui all'art. 1, n. 2, decorrono dalla stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Quando la erogazione del mutuo avviene ratealmente, possono essere corrisposti parziali acconti di contributo, se la rimanente quota di interessi viene soddisfatta dal concessionario, salvo conguaglio alla stipulazione del mutuo definitivo, con determinazione del piano di ammortamento, la cui decorrenza, anche all'effetto del contributo, viene determinata tenuto conto dell'epoca media delle varie somministrazioni.

I contributi per la parte concessa in corrispondenza di mutui restano di diritto ceduti all'Istituto mutuante.

Art. 15.

I contributi di cui all'art. 1, n. 3, hanno la stessa decorrenza del contratto di affitto.

Art. 16.

Nei casi di costruzioni cedute in affitto, il contributo concesso a titolo di concorso nel pagamento dell'affitto è di diritto ceduto al proprietario dello stabile.

Art. 17.

È concessa l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, per il periodo di venticinque anni, ai privati o ad enti di qualsiasi specie che costruiranno entro il 31 dicembre 1941 alberghi, rifugi alpini, stabilimenti idro-termali od amplieranno quelli esistenti.

In caso di ampliamento o di sopraelevazione l'esenzione è limitata alla parte effettivamente costruita in eccedenza a quella preesistente.

L'esenzione venticinquennale è concessa anche agli edifici di cui al primo comma ricostruiti sulle aree risultanti dalla integrale demolizione di fabbricati preesistenti.

La demolizione deve essere preventivamente denunziata all'Amministrazione finanziaria.

L'esenzione stabilita dal presente articolo è concessa a condizione che il fabbricato conservi la originaria destinazione per l'intero periodo.

Art. 18.

Presso il Ministero della cultura popolare è costituito un « Comitato per i contributi turistici » al quale sono demandati i seguenti compiti:

1° la erogazione dei contributi dello Stato di cui all'art. 1 nella misura, per quelli di cui ai nn. 1 e 3, proporzionata all'importanza e all'interesse turistico dei progetti presentati;

2° la erogazione dei contributi e delle sovvenzioni già demandate al Comitato per il credito alberghiero istituito con la legge 26 maggio 1932, n. 627, modificata con i Regi decreti-legge 1° giugno 1933, n. 668, e 3 febbraio 1936, n. 440, al fine di alleviare per le aziende alberghiere gli oneri eccessivi contratti sino al 31 dicembre 1935.

Art. 19.

Il « Comitato per i contributi turistici » è così composto:

1) un rappresentante del Ministero delle finanze;

2) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

3) un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

4) un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro per la cultura popolare al di fuori dei membri del Comitato stesso.

Art. 20.

I contributi di cui all'art. 18, n. 1, saranno deliberati secondo le norme degli articoli 1 e successivi.

Art. 21.

I contributi di cui all'art. 18, n. 2, saranno deliberati secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 22.

Le somme stanziate nel bilancio del Ministero della cultura popolare per l'esercizio 1936-37 e sino all'esercizio 1941-42 per l'ammontare di L. 6.500.000, in base al R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 440, sono destinate alla erogazione dei contributi previsti dall'art. 18, n. 2, del presente decreto.

Le somme risultanti ancora disponibili, alla pubblicazione del presente decreto, di cui al comma 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 440, sono destinate alla erogazione delle sovvenzioni previste dal suddetto decreto al comma 2 dell'art. 1.

Art. 23.

I contributi di cui all'art. 18, n. 2, del presente decreto verranno concessi sugli interessi dei debiti onerosi definitivamente contratti alla data del 31 dicembre 1935, con atti aventi data certa, sempre quando, a giudizio del Comitato, l'azienda ne abbia necessità e potranno arrivare al massimo del 3 per cento all'anno (comprendendo a giudizio del Comitato anche gli accessori che non costituiscono ammortamento) ed in modo da lasciare a carico dell'azienda non meno della metà degli interessi ed accessori dovuti al creditore.

Nella deliberazione di concessione del contributo sarà indicato anche il numero degli anni per il quale lo stesso dovrà decorrere.

Art. 24.

Le deliberazioni del Comitato debbono essere approvate dal Ministero della cultura popolare.

Art. 25.

Nel caso che l'azienda, per avvenimenti sopravvenuti, non desse più affidamento di un esercizio economicamente utile, o venisse a mancare delle necessarie garanzie, o ancora, quando l'azienda, a giudizio del Comitato, non ne avesse più necessità, il Comitato stesso potrà togliere il beneficio del contributo previsto all'art. 18, n. 2, del presente decreto anche prima del termine fissato ed anche nel caso che il mandato si trovi presso gli uffici competenti.

Contro tali deliberazioni del Comitato l'azienda interessata potrà fare ricorso al Ministro per la cultura popolare, la cui decisione è definitiva.

Art. 26.

Potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 18, n. 2, del presente decreto, sia aziende alberghiere che siano proprietarie dello stabile, sia aziende alberghiere che siano in stabile di affitto: saranno escluse invece aziende puramente immobiliari che non abbiano contemporaneamente l'esercizio dell'industria alberghiera, o almeno una interessenza nell'esercizio stesso che sia ritenuta sufficiente dal Comitato.

Art. 27.

Il Comitato, a suo giudizio, potrà esercitare opportuno controllo al fine di vagliare le possibilità economiche dell'azienda da aiutare, la sua utilità dal punto di vista turistico e la sussistenza dei debiti.

Per tale accertamento il Comitato ha le più ampie facoltà di indagini, compresa l'ispezione sui libri.

Art. 28.

Nella concessione del contributo sarà tenuto presente se l'azienda richiedente esercita ed attua i vari servizi, interessanti il movimento dei turisti, richiesti dal Ministero della cultura popolare, dall'Ente nazionale per le industrie turistiche o dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Art. 29.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui debiti previsti all'art. 18, n. 2, del presente decreto, può sempre essere, a giudizio del Comitato, subordinato ad accordi da concludersi coi creditori per una equa diminuzione del tasso di interesse a carico del debitore, o a quelle agevolazioni da parte dei creditori, che siano ritenute dal Comitato stesso vantaggiose per il risanamento dell'azienda.

Art. 30.

Nel caso che gli stanziamenti per ogni esercizio per i contributi di cui all'art. 18, n. 2, non venissero completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue saranno trasferite negli esercizi successivi, eventualmente anche oltre l'esercizio 1941-42.

Art. 31.

Il Ministro per la cultura popolare, di concerto col Ministro per le finanze, stabilirà anno per anno le spese necessarie per il funzionamento del Comitato.

Art. 32.

In occasione della Esposizione internazionale ed universale di Roma, l'Ente nazionale per le industrie turistiche, nello svolgimento della sua attività, darà maggiore impulso alla istruzione tecnica, professionale, turistica ed alberghiera e di preparazione del personale alberghiero necessario alle aziende alberghiere e agli esercizi pubblici, delle guide e altre persone che prestano servizio presso le attività interessanti il movimento turistico.

Per il pagamento di contributi diretti a tali scopi è stanziato a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, per gli esercizi 1937-38, 1938-39, un fondo di L. 500.000 per ciascun anno.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ALFIERI — LANTINI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 390, foglio 28.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1670.

**Sanzioni a tutela del materiale rotabile delle ferrovie della Libia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Ritenuta la necessità di stabilire in Libia disposizioni analoghe a quelle vigenti nel Regno a tutela del materiale rotabile ferroviario;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, col posare i piedi sul divano o sulle pareti e con altro qualsiasi atto, guasta, deteriora, sciupa, gualcisce, insudicia carrozze o altri veicoli in servizio nelle ferrovie della Libia per il trasporto delle persone, i loro arredi o accessori, è punito con l'ammenda da L. 30 a L. 200, ove trattisi di carrozze di lusso o di 1ª classe, e da L. 20 a L. 100 negli altri casi, sempre che il fatto non costituisca reato punibile con sanzioni più gravi previste dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti in vigore in Libia, nel qual caso sarà proceduto verso il trasgressore nei modi prescritti per le applicazioni di tali sanzioni.

L'ammenda è convertibile, nel caso di non eseguito pagamento, in pena restrittiva della libertà personale, a norma degli articoli 135 e 136 del Codice penale.

La sanzione di cui al 1° comma non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore.

Per le contravvenzioni commesse da chi non ha ancora 14 anni, la pena si applica alla persona che lo accompagna o che ha l'obbligo di vigilarlo.

Art. 2.

Le infrazioni di cui all'articolo precedente sono accertate dagli agenti addetti alle ferrovie della Libia e particolarmente da quelli in servizio sui treni.

L'agente che procede alla contestazione dovrà, salvo il caso previsto al comma 1° del successivo art. 3, redigere verbale nei modi stabiliti dalle disposizioni in vigore, e trasmetterlo al giudice competente per territorio, per il tramite della direzione delle ferrovie.

Art. 3.

All'atto della contestazione il trasgressore potrà far oblazione, versando nelle mani dell'agente una somma equivalente al minimo della pena di cui all'art. 1 e a titolo di risarcimento del danno, ove ne sia il caso, un'altra somma corrispondente al pregiudizio arrecato o al prezzo dell'oggetto rotto.

La somma per il risarcimento del danno sarà stabilita in apposita tabella dei singoli oggetti di arredo o di corredo, approvata dalla direzione delle ferrovie, e di cui un esemplare, debitamente autenticato, dovrà essere in possesso degli agenti in servizio sui treni, almeno del capotreno, nonchè del capo di ogni stazione, per esibirlo, ove richiesto, al momento dell'applicazione.

L'oblazione estingue l'azione penale rispetto alle contravvenzioni previste nel presente decreto. L'agente in questo caso non dovrà redigere verbale, ma soltanto rilasciare ricevuta delle somme percepite, specificando con chiarezza il motivo della esazione, e uniformandosi alle istruzioni che saranno emanate dalla direzione delle ferrovie.

Ove, però, il fatto appaia rivestire i caratteri del reato di danneggiamento, il trasgressore non sarà ammesso alla oblazione, ma a suo carico verrà, invece, elevato verbale da trasmettersi al giudice competente per territorio, il quale procederà penalmente secondo le norme ordinarie.

Art. 4.

Il provento delle ammende deve essere versato in conto entrate delle ferrovie della Libia. La direzione delle ferrovie segnalerà periodicamente al Governo, per l'eventuale assegnazione di premi, gli agenti che si siano distinti nel compito di tutela del materiale. Gli agenti ferroviari che nell'accertamento delle infrazioni previste nel presente decreto commettano abusi incorreranno, indipendentemente dal procedimento penale, ove sia il caso, per il fatto loro addebitato, nelle sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento per il personale addetto all'esercizio delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con decreto Ministeriale 26 novembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 389, foglio 150.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1671.

**Agevolazioni fiscali in Libia e nell'Africa Orientale Italiana alle società assuntrici di linee aeree commerciali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Ritenuta la necessità di concedere alle società nazionali esclusivamente assuntrici di linee commerciali aeree, agevolazioni fiscali in Libia e in Africa Orientale Italiana in analogia a quanto è stato fatto nel Regno con R. decreto-legge 28 ottobre 1927-V, n. 2323, modificato dalla legge di conversione 17 gennaio 1929-VII, n. 95;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle società nazionali esclusivamente assuntrici di linee commerciali aeree è concessa in Libia e in Africa Orientale Italiana, per la durata di anni dieci dal giorno d'inizio del-

l'esercizio, l'esenzione dai dazi doganali, dalla addizionale municipale sui dazi stessi e da ogni altro dazio o diritto che venisse in seguito applicato sui carburanti e sui lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di tali linee.

Quando ne sia riconosciuta la convenienza, il Ministro per l'Africa Italiana, su conforme parere di quello per l'aeronautica, potrà concedere l'esenzione doganale per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio) che le suddette società dovessero importare dal Regno o dall'Estero in Libia e in Africa Orientale Italiana per essere destinato all'esercizio delle linee aeree.

Art. 2.

Per le società, che alla data in cui entra in vigore il presente decreto già esercitino linee commerciali aeree, il beneficio delle esenzioni previste nel precedente articolo non si estende ad epoca anteriore al 1° giugno 1935.

Per le società che già godono in Libia e in Africa Orientale Italiana di tale beneficio in forza di speciali convenzioni, il periodo di dieci anni decorre dalla data in cui hanno incominciato a fruire delle esenzioni.

Art. 3.

È concessa in Libia e in Africa Orientale Italiana a favore delle società di cui ai precedenti articoli la riduzione a un quarto della misura normale della tassa di negoziazione tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni.

Le convenzioni relative all'esercizio delle linee aeree e gli atti inerenti e conseguenti ad esso, compresi i contratti di appalto e di fornitura, nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale, sono soggetti alla tassa fissa sugli affari secondo gli ordinamenti della Libia e dell'Africa Orientale Italiana.

I contratti di assicurazione stipulati nell'interesse delle società e le relative polizze sono esenti da ogni tassa.

Art. 4.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto e quelle per la vigilanza, il controllo e l'accertamento di effettivo impiego dei carburanti, lubrificanti e materiali di volo ammessi in franchigia, saranno emanate dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, con le modalità previste dall'art. 45 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, per la Libia e dall'art. 56 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, per l'Africa Orientale Italiana.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nei territori di ciascun Governo dalla data della sua pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 389, foglio 149.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1672.

**Modificazione della composizione del Comitato corporativo centrale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 15 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1934, n. 2101, che modifica la composizione del Comitato corporativo centrale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Ministro per l'Africa Italiana è chiamato a far parte del Comitato corporativo centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 390, foglio 37.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1673.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Altamura (Bari).**

N. 1673. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1674.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Cappella di S. Eligio », con sede in Erice (Trapani).**

N. 1674. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Cappella di S. Eligio », con sede in Erice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1675.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze detto « Regina Carmeli », con sede in Roma.**

N. 1675. R. decreto 6 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze detto « Regina Carmeli », con sede in Roma, via di Villa Emiliani, n. 17.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1676.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto dei Sacerdoti di Santa Maria, con sede in Roma.**

N. 1676. R. decreto 6 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto dei Sacerdoti di Santa Maria, con sede in Roma, piazza Rusticucci, n. 10.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1677.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa « Sacro Cuore di Gesù » della Congregazione dei Figli di S. M. Immacolata, con sede in Siena.**

N. 1677. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa « Sacro Cuore di Gesù » della Congregazione dei Figli di S. M. Immacolata, con sede in Siena, via Campansi, n. 9.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1678.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Pietravairano (Napoli).**

N. 1678. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Pietravairano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV*

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

**Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.**

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 7877 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Trento — Intestazione: Pedrotti Bartolo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 1518 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Pistoia — Intestazione: Fantozzi Ulisse fu Riccardo — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 5307 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di La Spezia — Intestazione: Lanfranchi Armando fu Antonio — Capitale L. 1.100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 978 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Trento — Intestazione: Maccani Primo fu Arcangelo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 2705 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Pistoia — Intestazione: Sibaldi Quintilio fu Rinaldo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 4170 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Trento — Intestazione: Wohlmayer Rodolfo fu Rodolfo — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

(2432) *Il direttore generale*: POTENZA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento del mezzo foglio di compartimento semestrali.**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Consolidato 5 % n. 312255 per l'annua rendita di L. 15 intestato a Fanelli Giuseppe fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Spirito Maria ved. Fanelli Luigi domiciliata a Sezze (Roma).

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimento semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(2740)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento del mezzo foglio con i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi.**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 591490 consolidato 3,50 % (1906) per la rendita annua di L. 17,50 intestato a Venegoni Renzo, Carolina, Maria, Emilia, Gianfranco e Luigi di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Milano.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio con i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione di tramutamento ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(2739)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

### Media dei cambi e dei titoli

del 1° ottobre 1937-XV.

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 94,10 |
| Francia (Franco) | 65,05 |
| Svizzera (Franco) | 436,50 |
| Argentina (Peso carta) | 5,68 |
| Austria (Shilling) | 3,5791 |
| Belgio (Belga) | 3,20 |
| Canadà (Dollaro) | 19 — |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,56 |
| Danimarca (Corona) | 4,201 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 |
| Norvegia (Corona) | 4,7285 |
| Olanda (Fiorino) | 10,51 |
| Polonia (Zloty) | 359,45 |
| Romania (Leu) | 13,9431 |
| Svezia (Corona) | 4,852 |
| Turchia (Lira turca) | 15,102 |
| Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing) | 5,6264 |
| Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing) | 16,92 |
| Rendita 3,50% (1906) | 73,275 |
| Id. 3,50% (1902) | 71,675 |
| Id. 3,00% (Lordo) | ex 51,45 |
| Prestito Redimibile 3,50% (1934) | 72,30 |
| Rendita 5% (1935) | 94,025 |
| Obbligazioni Venezie 3,50% | 88,925 |
| Buoni novennali 5% - Scadenza 1940 | 102,275 |
| Id. id. 5% - Id. 1941 | 102,625 |
| Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943 | 92,90 |
| Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943 | 92,70 |
| Id. id. 5% - Id. 1944 | 98,30 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

### Media dei cambi e dei titoli

del 4 ottobre 1937-XV

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 94,16 |
| Francia (Franco) | 62,25 |
| Svizzera (Franco) | 436,50 |
| Argentina (Peso carta) | 5,70 |
| Austria (Shilling) | 3,5791 |
| Belgio (Belga) | 3,20 |
| Canadà (Dollaro) | 19 — |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,55 |
| Danimarca (Corona) | 4,2035 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 |
| Norvegia (Corona) | 4,7315 |
| Olanda (Fiorino) | 10,51 |
| Polonia (Zloty) | 359,25 |
| Romania (Leu) | 13,9431 |
| Svezia (Corona) | 4,855 |
| Turchia (Lira turca) | 15,102 |
| Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing) | 5,6264 |
| Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing) | 16,92 |
| Rendita 3,50% (1906) | 73,275 |
| Id. 3,50% (1902) | 71,625 |
| Id. 3,00% (Lordo) | 51,45 |
| Prestito Redimibile 3,50% (1934) | 71,925 |
| Rendita 5% (1935) | 93,875 |
| Obbligazioni Venezie 3,50% | 88,825 |
| Buoni novennali 5% - Scadenza 1940 | 102,175 |
| Id. id. 5% - Id. 1941 | 102,525 |
| Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943 | 92,80 |
| Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943 | 92,65 |
| Id. id. 5% - Id. 1944 | 98,275 |

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il sig. Stefanini Antonio fu Giov. Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1937 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:* AZZOLINI.

(3394)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1937-XV (registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1937, reg. 4 Corp., foglio 213 con il quale venne bandito un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova (grado 11 gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 1° maggio 1937, avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10 e 11 novembre 1937-XV, alle ore 9, e quelle facoltative nei giorni 12 e 13 novembre 1937-XV, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1937 - Anno XV

*Il Ministro:* LANTINI.

(3410)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.